



Università degli Studi di Ferrara

Procedura aperta comunitaria, ai sensi degli artt. 30 e 164 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dei bar universitari ubicati presso il Dipartimento di Giurisprudenza (lotto 1 CIG 7035508CDB) presso il Polo Scientifico Tecnologico (lotto 2 CIG 7035525AE3) e presso il Polo Chimico Biomedico (lotto 3 CIG 7035563A3F) per un periodo quinquennale

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Allegato 1)

Il Direttore Generale
Ing. Giuseppe Galvan

Visto
Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria
Dr. Alberto Domenicali

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. I/1 - PREMESSA	4
ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
ART. I/3 - OGGETTO	7
ART. I/4 - DURATA DEL CONTRATTO	8
ART. I/5 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE	8
ART. I/6 - OPZIONI.....	9
ART. I/7 - ESECUZIONE ANTICIPATA	9
PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
ART. II/1 - ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE DA IMPIEGARE	9
ART. II/2 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	10
ART. II/3 - LIVELLO QUALITATIVO DEI GENERI DI CONSUMO.....	10
ART. II/4 - LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO	11
ART. II/5 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI.....	11
PARTE III - LOCALI, ARREDI, IMPIANTI E ATTREZZATURE.....	12
ART. III/1 - LOCALI E ALLESTIMENTI	12
ART. III/2 - VERIFICA PERIODICA E FINALE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELL'ALLESTIMENTO	13
ART. III/3 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO	13
ART. III/4 - TERMINE PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI E PER L'AVVIO DEI SERVIZI	13
ART. III/5 - RICONSEGNA	14
PARTE IV - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	14
ART. IV/1 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	14
ART. IV/2 - CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI.....	15
ART. IV/3 - DETERSIVI, RIFIUTI E SERVIZI IGIENICI	16
ART. IV/4 - SPESE DI ESERCIZIO E UTENZE.....	16
PARTE V - PERSONALE.....	17
ART. V/1 - PERSONALE ADDETTO	17
ART. V/2 - VESTIARIO	17
ART. V/3 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.....	18
PARTE VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	18
ART. VI/1 - DISPOSIZIONI GENERALI	18
ART. VI/2 - MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE E/O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE	18
PARTE VII - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA.....	20
ART. VII/1 - DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. VII/2 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	20
ART. VII/3 - DIRETTORE DEL SERVIZIO	21
ART. VII/4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	21
ART. VII/5 - GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI	22
ART. VII/6 - COPERTURE ASSICURATIVE	24
ART. VII/7 - PENALI	24
ART. VII/8 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	25
ART. VII/9 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL'CONTRATTO	25

ART. VII/10 - RECESSO	26
ART. VII/11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	27
ART. VII/12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE	27
ART. VII/13- SPESE	27
ART. VII/14 - CONTROVERSIE	27
ART. VII/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	27
ART. VII/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA	27

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. I/1 - PREMESSA

Il presente capitolato definisce i requisiti e le condizioni per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dei bar universitari ubicati presso il Dipartimento di Giurisprudenza (lotto 1), il Polo Scientifico Tecnologico (lotto 2) e il Polo Chimico Biomedico (lotto 3) dell'Università degli Studi di Ferrara, di seguito denominata "Università", e le modalità con le quali tali servizi dovranno essere realizzati dall'operatore economico aggiudicatario, di seguito denominato "Concessionario".

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato dal Concessionario dopo l'aggiudicazione.

Il servizio oggetto del presente capitolato si rivolge a studenti universitari, al personale universitario e a quanti sono interessati alle attività che si svolgono nei suddetti locali.

Si riportano i seguenti dati unicamente per consentire agli operatori economici partecipanti di valutare il possibile volume d'affari al fine della presentazione dell'offerta. L'Università non sarà pertanto responsabile degli effettivi introiti dal Concessionario, il quale non potrà vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro.

- **Lotto 1:** il Dipartimento di Giurisprudenza è frequentato prevalentemente da studenti universitari e da circa 70 unità di personale docente e tecnico amministrativo, oltre che da ospiti occasionali.

Iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza - situazione al 31/01/2017.

totale studenti	studenti non residenti a Ferrara	studenti residenti in provincia di Ferrara	studenti residenti a Ferrara
1.759	1.365	184	210

Si informa che presso la suddetta struttura sono presenti i seguenti distributori di bevande e alimenti:

- n. 3 bevande calde;
- n. 2 bevande fresche;
- n. 2 snack.

Si informa inoltre che l'attuale contratto scade il 18/09/2017 e il fatturato da giugno 2012 a settembre 2016 è stato pari a €€ **241.732,40 IVA esclusa**.

- **Lotto 2:** il Polo Scientifico Tecnologico è frequentato prevalentemente da studenti universitari e da circa 260 unità di personale docente e tecnico amministrativo, oltre che da ospiti occasionali.

Iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria e del Dipartimento di fisica e scienze della Terra - situazione anno accademico 2016/2017.

totale studenti	studenti non residenti a Ferrara	studenti residenti a Ferrara
2333	1778	555

Si informa che presso la suddetta struttura sono presenti i seguenti distributori di bevande e alimenti:

- n. 6 bevande calde;
- n. 6 postazioni di bevande fredde, snack e merendine;
- n. 1 gelati.

Si evidenzia che nelle adiacenze del Polo Scientifico Tecnologico, è presente, via Saragat n. 2, una mensa universitaria gestita dall'Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ERGO). L'orario di apertura è dalle ore 8.00 alle ore 15.00. Tale attività eroga servizio bar e mensa. Ulteriori dati sono reperibili all'indirizzo <https://www.er-go.it/index.php?id=7495>

Si informa inoltre che l'attuale contratto scade il 07/08/2017 e il fatturato da febbraio 2012 a settembre 2016 è stato pari a **€ 795.896,00 IVA esclusa**.

- **Lotto 3:** il Polo Chimico Biomedico è frequentato prevalentemente da studenti universitari e da circa 170 unità di personale docente e tecnico amministrativo, oltre che da ospiti occasionali.

Iscritti ai corsi di studio dei Dipartimenti dell'area medico-chimica, situazione anno accademico 2016-2017

totale studenti	studenti non residenti a Ferrara	studenti residenti a Ferrara
5.881	5.061	1046

Si informa che presso la suddetta struttura sono presenti i seguenti distributori di bevande e alimenti:

- n. 5 bevande calde;
- n. 1 bevande fredde, snack e merendine;
- n. 4 snack e merendine;
- n. 4 bevande fredde.

Si informa inoltre che l'attuale contratto scade il 07/08/2017 e il fatturato da febbraio 2012 a settembre 2016 è stato pari a **€ 1.114.827,00 IVA esclusa**.

Si segnala che la presenza degli studenti presso i locali universitari è principalmente collegata ai periodi di svolgimento dell'attività didattica. Di norma, il primo semestre ha inizio nel mese di settembre e il secondo semestre ha inizio nel mese di febbraio. Ciascun semestre ha una durata di almeno 12 settimane. I giorni di inizio e di fine di ciascun semestre vengono pubblicati ogni anno nella descrizione del percorso di formazione e sul sito web dell'Università ai seguenti indirizzi:

- **Dipartimento di Giurisprudenza:**
<http://www.giuri.unife.it>

- **Dipartimenti area medico-chimica:**
 - <http://dipmedchir.unife.it/it>
 - <http://scf.unife.it/it>
 - <http://mcms.unife.it/it>
 - <http://sveb.unife.it/it>
 - <http://sm.unife.it/it>
- **Dipartimento di Ingegneria:**
 - <http://endif.unife.it/it/didattica/calendari/calendario-delle-lezioni>
- **Dipartimento di fisica e scienze della Terra:**
 - <http://www.unife.it/scienze/fisica/studiare/orario-delle-lezioni>
 - <http://www.unife.it/scienze/geologia/studiare/orari-e-aule/orari-e-aule>
 - <http://www.unife.it/scienze/lm.geologia/studiare/orario-delle-lezioni>
 - <http://www.unife.it/scienze/lm.physics/organisation-of-teaching-activities/academic-calendar>

A titolo di esempio si riporta il calendario dell'anno accademico 2016/2017:

- **lotto 1- Dipartimento di Giurisprudenza:**
 - calendario delle lezioni:
 - lezioni primo semestre: 3 ottobre 2016 - 23 dicembre 2016;
 - lezioni secondo semestre: 27 febbraio 2017 - 26 maggio 2017;
 - calendario degli appelli d'esame:
 - dal 15 dicembre 2016 al 22 dicembre 2016;
 - dal 16 gennaio 2017 al 24 febbraio 2017;
 - dal 25 maggio 2017 al 28 luglio 2017;
 - dal 4 settembre 2017 al 29 settembre 2017;
 - calendario sedute di laurea:
 - sessione straordinaria a.a. 2015/2016: 6,7e 8 febbraio 2017 e 22, 23 e 24 marzo 2017;
 - sessione estiva a.a. 2016/2017: 10,11 e12 luglio 2017;
 - sessione autunnale a.a. 2016/2017: 16, 17 e18 ottobre 2017;
 - sessione straordinaria a.a. 2016/2017: 5, 6 e 7 febbraio 2018 e 21,22 e 23 marzo 2018.
- **lotto 2: Dipartimento di Ingegneria, Dipartimento di fisica e scienze della Terra:**
 - primo semestre (I anno triennale): 21 settembre 2016 – 20 dicembre 2016;
 - primo semestre (II e III anno triennale + I e II anno corsi magistrale): 26 settembre 2016 – 22 dicembre 2016;
 - secondo semestre (per tutti gli anni e corsi di studio): 27 febbraio 2017 – 6 giugno 2017
- **lotto 3: Dipartimenti dell'area medico-chimica:**
 - primo semestre: 1 ottobre – 31 gennaio;
 - secondo semestre: 1 marzo – 31 maggio.

Il personale universitario, come servizio sostitutivo di mensa, utilizza buoni pasto erogati da imprese convenzionate. Il Concessionario dovrà impegnarsi ad attivare tutte le procedure necessarie per affiliarsi ai circuiti delle suddette imprese per poter accettare i buoni pasto.

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato con il Concessionario l'aggiudicazione della gara.

ART. I/2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della presente concessione sono regolati dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di servizi, in particolare dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore;
- RR.DD.2440/1923 e 827/1924;
- Regolamento di Contabilità dell'Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. - Rep. n.1356/2007 - Prot. n. 21311 del 12/10/2007 e s.m.i.;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari dei servizi riportate nel presente capitolato e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore nella U.E. e in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei servizi anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
- Regolamento di Igiene del Comune di Ferrara;
- normativa di settore.

ART. I/3 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione dei servizi di gestione dei bar presso i seguenti locali:

- **lotto 1:** Dipartimento di Giurisprudenza (l'attuale autorizzazione è relativa a "Bar con somministrazione di cibi surgelati e precotti");
- **lotto 2:** Polo Scientifico Tecnologico (l'attuale autorizzazione è relativa a "Bar con somministrazione di cibi surgelati e precotti");
- **lotto 3:** Polo Chimico Biomedico (l'attuale autorizzazione è relativa a: "Bar con tavola calda") – attualmente il locale non è dotato di cucina per cui il Concessionario, qualora decida di svolgere il servizio di tavola calda, dovrà provvedere a sue spese a fornire l'attrezzatura.

Il servizio comprende, **per tutti i lotti**, la gestione del bar, mediante la preparazione e la distribuzione di prodotti alimentari, la fornitura del materiale di consumo necessario, l'esecuzione delle pulizie e le manutenzioni di cui ai successivi articoli. Il servizio inoltre comprende, **solo per il lotto 1**, anche la fornitura delle attrezzature e degli arredi (ivi comprese le opere di allacciamento degli impianti con quelli in dotazione del locale). L'Università si riserva di scegliere il colore degli arredi proposti in sede di offerta tecnica.

Per quanto riguarda **il lotto 1** tutte le attrezzature e gli arredi del Concessionario resteranno di sua proprietà e gli saranno restituiti alla scadenza del contratto, salvo diversi accordi che potranno, a discrezione e a richiesta dell'Università, essere presi in separata sede e comunque non sono oggetto del presente capitolato.

La qualità del servizio richiesto viene intesa in senso ampio, ricomprendendo:

- accorgimenti di miglioramento di comfort ambientale allo scopo di rendere quanto più possibile gradevole la permanenza dei clienti nei locali, quali pulizia e riordino continui di tavoli e locali, cortesia del personale, tempi di attesa contenuti, ecc.;
- qualità degli alimenti: freschezza, corretta preparazione, varietà.

L'offerta, da presentarsi a cura degli operatori economici partecipanti alla presente concessione, deve quindi tenere conto di tutti quegli aspetti che possano influire sulla qualità del servizio intesa come sopra indicato, secondo le modalità riportate nel presente capitolato. I locali che saranno consegnati al Concessionario sono descritti nelle planimetrie allegati sub A.1), A.2), A.3) al presente capitolato. Gli arredi e le attrezzature, che dovranno costituire la dotazione minima fornita dal Concessionario per **il lotto 1** sono elencati nell'allegato sub B.1) al presente capitolato.

ART. I/4 - DURATA DEL CONTRATTO

I servizi oggetto della concessione avranno le seguenti durate:

- **lotto 1:** 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data del verbale di ultimazione dell'allestimento dei locali da parte del Concessionario;
- **lotti 2 e 3:** 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei locali.

ART. I/5 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE

Il corrispettivo di gestione per la durata quinquennale del servizio sarà determinato applicando sugli incassi la percentuale offerta dal Concessionario in sede di gara per ciascun lotto.

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Università il corrispettivo di gestione mediante il pagamento della suddetta percentuale in rate trimestrali posticipate. A tal fine il direttore del servizio dovrà presentare ai direttori dell'esecuzione del contratto copia del registro dei corrispettivi attestante l'ammontare degli incassi relativi al trimestre di riferimento, entro 10 giorni dalla conclusione del suddetto trimestre.

Gli oneri interferenziali, stimati in € 1.000,00, saranno liquidati sottraendo € 50,00. dall'importo da fatturare ogni trimestre.

Il corrispettivo relativo a tutti i lotti, per il primo anno, decorre dalla data in cui il Concessionario comunica l'avvio del servizio per iscritto ai direttori dell'esecuzione del contratto di cui all'art. VII/1.

L'Università fornirà al Concessionario uno scadenziario con le date entro le quali dovranno essere effettuati i pagamenti.

Il Concessionario si obbliga a pagare per intero il corrispettivo di gestione, senza mai poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Università.

Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo.

In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, anche solo parziale, dalla data prevista nello scadenziario, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con conseguente diritto al risarcimento del danno, e la stessa avrà diritto, su tutte le somme dovute e alla singola scadenza, senza necessità di costituzione in mora, agli interessi calcolati a norma di legge.

Il corrispettivo sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione e alle successive eventuali variazioni.

L'Università si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione presso i bar in relazione alla regolare emissione degli scontrini fiscali. La mancata emissione dei suddetti scontrini comporterà l'applicazione di una penale pari a € 500 per ogni infrazione riscontrata. L'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto alla terza infrazione rilevata ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. I/6 - OPZIONI

L'Università si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali dei servizi:

- affidamento al Concessionario del contratto di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ordinare modifiche e varianti nei limiti e alle condizioni di cui art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- opzione di rinnovo da parte del Concessionario. Qualora l'Università intenda avvalersi della presente opzione, il rinnovo del contratto avrà durata quadriennale;
- facoltà di procedere alla proroga del contratto, qualora ne sussistano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello del Concessionario.

ART. I/7 - ESECUZIONE ANTICIPATA

Successivamente all'aggiudicazione dell'concessione e in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.32 co.8 del D. Lgs. 50/16, il direttore dell'esecuzione del contratto ha la facoltà di ordinare l'esecuzione anticipata dei servizi.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo l'offerta presentata in sede di gara.

PARTE II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. II/1 - ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE DA IMPIEGARE

Il servizio dovrà essere erogato, come segue:

- **lotto 1** - Dipartimento di Giurisprudenza: ininterrottamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- **lotto 2** - Polo Scientifico Tecnologico: ininterrottamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- **lotto 3** - Polo Chimico Biomedico: ininterrottamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00.

Eventuali deroghe ai suddetti orari potranno essere concordate dal Concessionario con i direttori dell'esecuzione del contratto.

Un numero adeguato di unità di personale dovrà essere adibito al servizio, al fine di garantire all'utenza un servizio rapido ed efficiente.

Il periodo di chiusura è di 30 giorni all'anno per tutte le strutture, da concordarsi con i direttori dell'esecuzione del contratto.

Eventuali ulteriori periodi di chiusura dovranno essere concordati con i suddetti direttori.

Il Concessionario si impegna altresì a svolgere, a richiesta, il servizio direttamente negli uffici del Dipartimento di Giurisprudenza, del Polo Scientifico Tecnologico e del Polo Chimico Biomedico. Il Concessionario si impegna inoltre a garantire il servizio oltre il normale orario di apertura e nelle giornate di sabato, domenica e festivi, nel caso in cui ciò si rendesse necessario in occasione dell'organizzazione di congressi, seminari, riunioni, ..., previa richiesta anticipata da parte dei direttori dell'esecuzione del contratto.

Qualora il Concessionario intenda attivare specifici servizi di vigilanza dei locali, gli oneri di tali servizi saranno a suo carico.

ART. II/2 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'Università si riserva di sospendere il servizio, previo congruo preavviso di tre mesi comunicato per iscritto al Concessionario, il cui termine può essere abbreviato in caso di indifferibile urgenza, nel caso in cui venga accertata la necessità di procedere a interventi edilizi o impiantistici nello stabile o nei locali. In tale evenienza il corrispettivo dovuto dal Concessionario sarà sospeso per il periodo dell'interruzione.

In caso di sciopero del personale del Concessionario o di altri eventi che, per qualsiasi motivo, possano influire sulla normale esecuzione del servizio, l'Università, nelle persone dei direttori dell'esecuzione del contratto, deve essere avvisata con la massima sollecitudine. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà comunicarlo, nel più breve tempo possibile, ai direttori dell'esecuzione del contratto, affinché questi ultimi possano adottare le misure che riterranno più opportune.

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi dai suddetti, l'Università si riserva il diritto di richiedere i danni subiti e di applicare le sanzioni previste.

ART. II/3 - LIVELLO QUALITATIVO DEI GENERI DI CONSUMO

Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal Concessionario a proprio nome, con esonero espresso dell'Università da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.

I generi di consumo devono essere di ottima qualità e in quantità sufficiente da garantire la continuità del servizio.

Le bevande calde dovranno essere servite in tazzine di ceramica o in tazzine monouso.

Il latte utilizzato per il servizio di banco dovrà essere del tipo "fresco". Dovrà essere garantita la fornitura di almeno l'80% di paste fresche sul totale.

I prodotti da forno devono essere conformi alla norme vigenti, essere confezionati e riportare sulla confezione la denominazione dell'impresa produttrice, gli ingredienti e la data di scadenza. Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere privi di additivi.

Il pane dovrà essere garantito di produzione giornaliera e non dovrà essere rigenerato.

In particolare, per quanto riguarda i panini, il peso del pane deve essere almeno pari a g 100 e la farcitura almeno pari a g 40. Le verdure e la frutta devono essere indenni da difetti che possono alterare i caratteri organolettici delle stesse, non presentare tracce di appassimento e/o alterazioni anche incipienti.

I salumi non devono presentare all'esterno né patine né odori sgradevoli, il grasso deve essere compatto senza parti ingiallite o sapore di rancido e non deve essere in eccesso. Il prosciutto crudo deve essere nazionale a Denominazione d'Origine Protetta (D.O.P.) munito

di contrassegno atto a consentire in via permanente l'identificazione. Gelati e bibite non devono essere di sottomarche.

Secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, tutte le confezioni utilizzate per le varie derrate alimentari devono essere di materiale idoneo all'imballaggio della particolare derrata in esse contenuta; devono inoltre risultare chiuse o sigillate e intatte; nel caso di contenitori metallici questi non devono presentare difetti come ammaccature, punti di ruggine o corrosioni interne.

Le confezioni devono inoltre riportare tutte le indicazioni previste dalla legge, quali ad esempio e secondo il caso, il tipo di prodotto, l'elenco degli ingredienti utilizzati e degli additivi ammessi, il peso netto e/o lordo, l'impresa produttrice e/o confezionatrice, il luogo di provenienza, la data di scadenza, ...

La vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità, darà luogo all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. VII/7 del presente capitolato.

Il Concessionario si impegna a fornire **prodotti preconfezionati senza glutine** per soggetti affetti da celiachia e **prodotti per soggetti intolleranti al lattosio**.

I suddetti prodotti dovranno riportare sull'incarto o sul contenitore tutte le indicazioni di legge ovvero: nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza, etichettatura nutrizionale e indicazioni sulla presenza di allergeni.

ART. II/4 - LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO

Il Concessionario è obbligato a osservare le vigenti norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento e conservazione dei generi alimentari. I direttori dell'esecuzione del contratto, di cui al successivo art. VII/1, potranno effettuare sopralluoghi e controlli sul grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti.

I verbali stilati dai direttori dell'esecuzione del contratto in occasione dei sopralluoghi dovranno essere controfirmati dal direttore del servizio.

Il Concessionario si impegna alla tempestiva pulizia dei locali utilizzati dal pubblico e ad assicurare all'utenza tempi di attesa minimi, sia alla cassa che al banco.

ART. II/5 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI

Il Concessionario si impegna a praticare i prezzi indicati nel listino allegato sub D) al presente capitolato. I prezzi indicati in tale allegato sono stati determinati tenuto conto dei prezzi medi di mercato.

Altri prezzi, relativi a prodotti non compresi nel predetto allegato, dovranno essere determinati dal Concessionario in accordo con i direttori dell'esecuzione del contratto, entro i 30 giorni successivi alla data di comunicazione di aggiudicazione del servizio. Detti prezzi saranno determinati tenuto conto dei prezzi medi di mercato.

Il Concessionario dovrà esporre in un luogo visibile al pubblico il listino dei prezzi praticati. I prezzi relativi ai generi ricompresi nel suddetto listino non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall'inizio della gestione del servizio. Successivamente essi, con cadenza annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Il listino prezzi dovrà portare l'avvertenza che gli eventuali reclami del pubblico devono essere indirizzati ai direttori dell'esecuzione del contratto.

PARTE III - LOCALI, ARREDI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

ART. III/1 - LOCALI E ALLESTIMENTI

Per quanto riguarda il lotto 1 (bar interno al Dipartimento di Giurisprudenza), l'allestimento dei locali è a carico del Concessionario, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nel presente capitolato. Le eventuali modifiche impiantistiche o infrastrutturali dovranno essere autorizzate dalla Ripartizione Lavori Pubblici e Manutenzione dell'Università e potranno essere eseguite unicamente previa acquisizione, a cura e spese del Concessionario, delle necessarie autorizzazioni comunque denominate da parte degli Enti competenti.

In caso di modifica o integrazione impiantistica il Concessionario dovrà farsi rilasciare dall'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori ovvero mediante professionista incaricato, la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. Copia di tale dichiarazione e dei relativi allegati dovrà essere trasmessa alla Ripartizione Lavori Pubblici e Manutenzione dell'Università.

Il Concessionario procura tutte le attrezzature e gli arredi necessari a garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio. Il Concessionario dovrà prevedere unicamente attrezzature dotate di marcatura di conformità CE.

Gli arredi e le attrezzature dovranno essere nuovi, consoni e adeguati al decoro dei locali nei quali saranno collocati, rispettare la dotazione minima descritta nell'allegato sub B.1) al presente capitolato e coincidere con il progetto di allestimento offerto in sede di gara, il quale deve essere predisposto nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare e della conformazione dei locali come da planimetria degli stessi allegato sub A.1) al presente capitolato.

Essi dovranno rispettare le normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e igiene, anche in considerazione dei locali in cui il bar viene installato e della destinazione d'uso del contesto in cui è inserito ovvero una sede universitaria.

L'arredo (comprensivo di attrezzature) che il Concessionario dovrà offrire dovrà essere disposto con gusto estetico e armonia di materiali, forme e colori, tenendo conto del contesto storico e architettonico in cui è inserito il bar.

I locali saranno consegnati al Concessionario finiti per quanto riguarda le opere murarie e le predisposizioni per gli impianti; il tutto idoneo a garantire un regolare ed efficiente allestimento dei locali.

Tutte le attrezzature e gli arredi procurati dal Concessionario resteranno di sua proprietà e gli saranno restituiti alla scadenza del contratto, salvo diversi accordi che potranno, a discrezione e richiesta dell'Università, essere presi in separata sede e comunque non saranno oggetto del presente capitolato.

Per quanto riguarda i lotti 2 (bar interno al Polo Scientifico Tecnologico) e 3 (bar interno al Polo Chimico Biomedico), l'Università mette a disposizione del Concessionario locali, impianti, attrezzature e arredi, così come elencati negli allegati sub B.2) e sub B.3) al presente capitolato. (

Il Concessionario deve procurare tutte le altre attrezzature e gli ulteriori arredi, necessari a garantire un regolare ed efficiente espletamento del servizio, che dovranno essere consoni e adeguati al decoro dei locali nei quali saranno collocati.

Le operazioni relative alla consegna dei locali verranno effettuate a seguito di comunicazione del direttore dell'esecuzione del contratto con redazione di apposito verbale.

Il Concessionario dovrà provvedere all'imbiancatura, ove necessaria, a seguito dei lavori per il montaggio di arredi.

Risulta altresì a carico del Concessionario:

- il collaudo degli impianti elettrici a seguito dell'installazione delle attrezzature, avvalendosi di un tecnico specializzato, iscritto ad apposito albo;
- l'esecuzione, a proprie spese, di ogni intervento di modifica, aggiunta o trasformazione degli impianti o delle infrastrutture previa autorizzazione della Ripartizione Lavori Pubblici e Manutenzione dell'Università e potranno essere eseguite unicamente previa acquisizione, a cura e spese del Concessionario, delle necessarie autorizzazioni comunque denominate da parte degli Enti competenti.

Per tutti i lotti:

- il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell'Università;
- il Concessionario ha la responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata del contratto, ivi compresi i periodi in cui non viene effettuato il servizio;
- il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del Concessionario;
- sono a carico del Concessionario gli oneri relativi all'autorizzazione di insegne e le relative tasse pubblicitarie.

ART. III/2 - VERIFICA PERIODICA E FINALE DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELL'ALLESTIMENTO

In qualunque momento l'Università potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che, in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente a imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del Concessionario - fatta salva la normale usura -, quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Università provvederà agli interventi necessari, previa comunicazione scritta al Concessionario, e addebiterà allo stesso un importo pari alla spesa, maggiorata del 20%.

Tutte le verifiche avverranno alla presenza di un rappresentante del Concessionario e saranno oggetto di specifica verbalizzazione.

ART. III/3 - DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO

I locali concessi in uso devono essere utilizzati esclusivamente per il servizio oggetto della concessione.

Il Concessionario, per sé e per aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente per tutta la durata dell'concessione a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali a esso affidati, né a utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato.

ART. III/4 - TERMINE PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI E PER L'AVVIO DEI SERVIZI

Per quanto riguarda il **lotto 1** (bar interno al Dipartimento di Giurisprudenza) il Concessionario deve provvedere all'allestimento e all'avvio del servizio entro il termine massimo di **90 giorni** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali.

Il suddetto termine è comprensivo dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e sanitarie di cui all'art. VII/4.

Eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non danno al Concessionario diritto a compensi speciali di alcun genere.

Al termine dell'allestimento dei locali deve essere redatto un apposito verbale alla presenza del personale dell'Università.

Per quanto riguarda i **lotti 2 e 3** il Concessionario deve provvedere all'avvio del servizio entro il termine massimo di 30 giorni naturali successivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei locali. Il suddetto termine è comprensivo dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e sanitarie di cui all'art. VII/4.

ART. III/5 - RICONSEGNA

Per quanto riguarda il **lotto 1** (bar interno al Dipartimento di Giurisprudenza) alla scadenza del contratto, entro 10 giorni, il Concessionario si impegna, a sue spese, a liberare i locali dagli arredi e dalle attrezzature che rimarranno di sua proprietà (salvo diversi accordi tra le parti per un eventuale riscatto da parte dell'Università che esulano dal presente capitolato) e a riconsegnare all'Università, nello stato in cui sono stati consegnati, previa stesura di apposito verbale, i locali e gli impianti.

Per quanto riguarda i **lotti 2** (bar interno al Polo Scientifico Tecnologico) e **3** (bar interno al Polo Chimico Biomedico), il Concessionario si impegna a riconsegnare all'Università, alla scadenza del contratto, nello stato in cui sono stati consegnati, previa stesura di apposito verbale, i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, previo accertamento in contraddittorio fra le parti dello stato di consistenza, fatta eccezione per le attrezzature e gli arredi di proprietà del Concessionario.

PARTE IV - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. IV/1 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

- 1) Il Concessionario accetta i locali, le strutture, gli impianti e le attrezzature nello stato in cui si trovano al momento della consegna. Il Concessionario accetta di farsi carico di tutte le eventuali opere di miglioria e/o adeguamento di strutture e impianti che egli ritenga necessarie, con la preventiva autorizzazione dell'Università, per lo svolgimento del servizio oppure che fossero richieste dalla normativa eventualmente emanata nel corso di svolgimento del servizio.
- 2) Sono a carico del Concessionario:
 - le opere di ordinaria manutenzione della struttura e degli impianti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di sostituzione di vetri rotti, di corpi illuminanti - anche di emergenza - inefficienti, di maniglie e serrature guaste, di rubinetti o scarichi non funzionanti ecc.);
 - le spese per l'allestimento dei presidi di sicurezza (estintori, segnaletica, cassette pronto soccorso, ecc.);
 - relativamente al lotto 2, la manutenzione ordinaria dell'impianto antintrusione;
 - lo spurgo periodico dei pozzetti degrassatori da parte di imprese autorizzate.Rimangono in capo all'Università le manutenzioni ordinarie e straordinarie relative a impianti di condizionamento/riscaldamento e di rilevazione incendi.
- 3) Sono a carico dell'Università tutte le opere di manutenzione straordinaria.
- 4) Sono a carico del Concessionario tutte le spese di conduzione, conservazione, adeguamento e manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto costituisce l'arredamento e le attrezzature, compreso l'onere per l'acquisto delle parti sostitutive.
- 5) Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alla suddetta manutenzione ordinaria e straordinaria (quest'ultima relativa agli arredamenti e alle attrezzature), rientrando nella sua competenza, l'Università si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando imprese di propria fiducia; le spese

derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate al Concessionario con una maggiorazione del 20% (venti per cento) a titolo di penale.

- 6) Il Concessionario dovrà comunque garantire il servizio anche durante gli interventi manutentivi.
- 7) In occasione della chiusura estiva dovranno essere eseguite accurate pulizie straordinarie dei pavimenti, dei rivestimenti, dei vetri, dei corpi illuminanti e di tutte le superfici lavabili; dovrà inoltre essere eseguita un'altrettanto accurata pulizia straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di tutte le dotazioni. Le date in cui saranno compiuti tali interventi dovranno essere comunicate con congruo anticipo ai direttori dell'esecuzione del contratto, i quali si riservano la facoltà di eseguire un sopralluogo durante l'esecuzione degli stessi.
- 8) Si indicano di seguito le manutenzioni, a carico del Concessionario, da effettuarsi sui locali, gli impianti, gli arredi e le attrezzature del bar, con l'avvertenza che queste si intendono citate a semplice titolo esemplificativo e non limitativo di qualsiasi altro intervento che risulti necessario per garantirne sempre l'efficienza e la sicurezza del servizio.

RIVESTIMENTI LAVABILI

Tutti i rivestimenti lavabili devono essere mantenuti integri, puliti e privi di scritte e graffiti di qualsiasi genere.

BANCO BAR

Disincrostazione, pulizia dei radiatori e dei compressori, controllo del gas degli elementi refrigeranti: ogni mese.

FRIGORIFERI E CONGELATORI

Sbrinamento e/o controllo del funzionamento dell'impianto di sbrinamento automatico: ogni settimana. Controllo e taratura dei termostati e dei termometri, pulizia dei radiatori e dei compressori e controllo di gas e olio: ogni mese.

BANCO DI DISTRIBUZIONE

Pulizia a fondo: al termine del servizio: ogni giorno.

BILANCE

Controllo della taratura: ogni mese.

LAVELLI E VASCHE

Pulizia generale: ogni giorno.

PAVIMENTO DEL LOCALE BAR

Pulizia, soprattutto nel periodo invernale non inferiore a quattro volte nell'arco della giornata ed ogni qualvolta se ne presenta la necessità.

TAVOLI PER CONSUMAZIONI

Al termine di ogni consumazione.

RUBINETTI E SCARICHI

Controllo dei rubinetti e degli scarichi: ogni mese.

TAVOLI, PIANI DI LAVORO, CARRELLI E SCAFFALI CHIUSI O APERTI

Pulizia generale: al termine del servizio giornaliero.

ART. IV/2 - CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI

Per consentire l'accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio, le chiavi di tutti i locali consegnati devono essere lasciate in copia e in busta sigillata ai direttori dell'esecuzione del contratto di cui all'art. VII/1.

Qualora, per qualsiasi motivo e in ogni momento del servizio, il Concessionario ritenesse opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, quest'ultimo è tenuto a comunicarlo per iscritto al direttore dell'esecuzione del contratto, provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi.

Le conseguenze dirette e indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad esclusivo carico del Concessionario.

ART. IV/3 - DETERSIVI, RIFIUTI E SERVIZI IGIENICI

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locali appositi o in armadi chiusi.

I prodotti non devono contenere sostanze o miscele classificate come cancerogene, mutagene, teratogene, che riducano la fertilità o pericolose per l'ambiente ai sensi del Regolamento Europeo 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ovvero rispondenti alle seguenti classificazioni.

E' assolutamente vietato detenere, nella zona di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari, detersivi, scope, strofinacci ecc.

I rifiuti, ove possibile, dovranno essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori dedicati alla raccolta di carta, plastica e vetro, in conformità al sistema di raccolta differenziata adottato in Ateneo.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).

La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche.

ART. IV/4 - SPESE DI ESERCIZIO E UTENZE

Sono a carico del Concessionario le tasse e le imposte dirette e indirette di esercizio, di rivendita nonché le spese inerenti all'esercizio, comprese le spese di riscaldamento, energia elettrica, gas metano, acqua, pulizie, disinfestazione relative al funzionamento del servizio.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri dovuti al Comune di Ferrara relativi alla TARI (Tassa sui Rifiuti) per i locali utilizzati.

Il Concessionario provvederà direttamente, a proprie spese, alla dichiarazione TARI, utenze non domestiche, di inizio, eventuale variazione e cessazione dell'attività. Copia della suddetta dichiarazione dovrà essere fornita all'Ufficio patrimonio immobiliare e sviluppo edilizio dell'Università per gli adempimenti conseguenti che fornirà i dati necessari per redigere la dichiarazione quali dati catastali e superficie dei locali.

Con riferimento alle utenze si segnala quanto segue:

- **bar interno al Dipartimento di Giurisprudenza:**

- acqua: esiste un contatore privato per cui è prevista una lettura periodica;
- energia elettrica: esiste un contatore privato per cui è prevista una lettura periodica;
- riscaldamento: l'addebito viene fatto in base ai metri quadrati;

- **bar interno al Polo Scientifico Tecnologico:**

- acqua: esiste un contatore privato per cui è prevista una lettura periodica;
- energia elettrica: esiste il contatore privato per cui è prevista una lettura periodica;
- riscaldamento e condizionamento: l'addebito viene fatto in base ai metri quadrati;

- **bar interno al Polo Chimico Biomedico:**

- acqua: esiste un contatore privato per cui è prevista una lettura periodica;
- energia elettrica: esiste un contatore privato per cui è prevista una lettura periodica;

- riscaldamento e condizionamento: addebito in base ai metri quadrati;
- gas (a uso esclusivo della cucina): esiste un contatore privato per cui è prevista una lettura periodica.

L'Università invierà al Concessionario lo scadenziario nel quale verranno riportate le date di emissione delle note contabili con le richieste di rimborso delle utenze. Il Concessionario dovrà effettuare il pagamento di tale rimborso **entro 30 giorni** dall'emissione delle suddette note.

Tutti gli impianti interni ai locali sono derivati da quelli esistenti presso le strutture universitarie (impianti centralizzati). L'Università si impegna al tempestivo ripristino in caso di interruzione delle utenze. Il Concessionario non potrà richiedere alcun risarcimento per disservizi derivanti da eventuali interruzioni.

PARTE V - PERSONALE

ART. V/1 - PERSONALE ADDETTO

Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere svolto da personale alle dipendenze del Concessionario. Tutto il personale adibito alla vendita, alla distribuzione, alla manipolazione e alla preparazione delle bevande, dei cibi e di tutti gli altri generi di vendita, deve:

- essere sottoposto, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a tutte le vaccinazioni e le visite sanitarie previste dalla normativa di settore;
- risultare, per tutta la durata del servizio, in possesso della prescritta documentazione sanitaria prevista dalle norme vigenti in materia;
- essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione previsto dalla legge regionale n. 11/2003 e dalla D.G.R. n. 342/2004;
- curare scrupolosamente l'igiene personale.

L'Università si riserva di procedere a controlli, indipendentemente da quelli disposti dalle competenti autorità sanitarie locali, nei confronti del personale adibito al servizio.

L'Università potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Qualora l'Università si avvalga di tale facoltà il Concessionario dovrà provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Università, alla sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In caso di inadempienza da parte del Concessionario si applicheranno le penali di cui al successivo art. VII/7.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale del servizio. Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti all'Università.

ART. V/2 - VESTIARIO

Il Concessionario deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 327/80.

Il servizio dovrà essere svolto da personale dotato di tesserino di riconoscimento ben visibile, riportante il nome e la foto del dipendente stesso, l'indicazione del datore di lavoro da utilizzare sempre durante il lavoro, allo scopo di consentirne l'identificazione da parte del pubblico e del personale universitario ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D.Lgs. 81/08.

ART. V/3 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

- a) Il Concessionario deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del contratto oggetto della concessione, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale.
- b) Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell'esecuzione del contratto oggetto della concessione, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto o abbia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

E' tenuto altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione.

Qualora l'Università accerti che il Concessionario si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b), saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui agli artt. VII/7 e VII/9 del presente capitolato.

Per le inadempienze di cui sopra l'Università si riserva inoltre di incamerare la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. VII/5, al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. L'Università provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

- c) Il Concessionario deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i) nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

PARTE VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. VI/1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il Concessionario si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Concessionario si impegna inoltre a rispettare i regolamenti e le disposizioni interne vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'Università.

Se necessario il Concessionario dovrà procedere, in collaborazione con i responsabili della sicurezza dell'Università, a una attenta visita delle aree e dei luoghi oggetto del servizio, a una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza degli studenti e del personale universitario, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione e addestramento di tutto il personale adibito al servizio.

ART. VI/2 – MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE E/O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs.81/2008, al fine di evitare potenziali rischi interferenti, il Concessionario è tenuto a segnalare ai direttori dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. VII/1, l'eventuale esigenza di avvalersi di

imprese terze o lavoratori autonomi per l'effettuazione degli interventi previsti negli articoli precedenti, in particolare nella fase di allestimento prevista dall'art. III/1.

Il Concessionario, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a ditte terze, provvede a elaborare il documento unico di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, indicando le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, considerando sia le attività dell'impresa appaltatrice che quelle dell'Università. Il Concessionario è tenuto a consegnare tale documento ai direttori dell'esecuzione del contratto. Il cronoprogramma dei lavori deve essere comunicato preventivamente ai suddetti direttori.

Di seguito si riportano le misure di prevenzione/protezione che dovranno essere adottate dal Concessionario e dalle imprese commissionate dal Concessionario stesso:

- in casi di esecuzione di lavori durante l'orario di lavoro del personale dell'Università e in presenza di utenti dovranno essere adottate le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto degli interventi e a segnalare ai presenti l'eventuale impraticabilità temporanea degli spazi;

- per i lavori effettuati in altezza si dovranno utilizzare ponteggi, trabatelli, scale portatili a norma, conformemente a quanto previsto dalla normativa specifica per l'esecuzione di lavori in quota. L'area interessata dalle lavorazioni dovrà essere delimitata e dovrà essere esposta apposita segnalazione di divieto di transito o sosta vicino a tali postazioni;

- all'interno delle aree scoperte di proprietà dell'Università i mezzi dovranno transitare rispettando il codice della strada, non superando la velocità massima di 30 km/ora e dando sempre la precedenza al pedone;

- le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle normative vigenti e ben mantenute;

- tutti i casi di intervento sull'impianto elettrico devono essere preventivamente autorizzati con il personale della Ripartizione Lavori Pubblici e Manutenzione dell'Università. I suddetti interventi devono essere realizzati unicamente da personale adeguatamente formato per l'uso degli apparecchi elettrici. Per intervenire direttamente sui quadri si dovrà provvedere a togliere la tensione segnalando con idoneo cartello di segnaletica, da posizionare sui quadri elettrici interessati, che sono in corso interventi sulle linee elettriche che necessitano assenza di tensione e che non devono essere fatte manovre. Quando possibile si deve chiudere a chiave il quadro.

Durante le attività di pulizia dei locali devono essere adeguatamente delimitate e segnalate tutte le superfici che possano risultare a rischio di inciampo e/o scivolamento, in modo da impedire il passaggio delle persone.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'art. IV/1, devono essere condotte previa valutazione dei rischi interferenti rispetto alle attività universitarie e di eventuali imprese commissionate dall'Università.

Ai sensi dell'art. 26 comma 5 si stimano i costi delle misure adottate per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze, pari a **€ 1.000,00**, per ciascun lotto. Tali oneri comprendono le attrezzature di delimitazione, la segnaletica di pericolo e/o di divieto di accesso alle zone delimitate e l'informazione del personale occupato per l'esecuzione del servizio.

Infine, al fine di eliminare e/o ridurre al minimo i potenziali rischi interferenti, il Concessionario, prima dell'inizio delle attività previste dal presente capitolato, deve contattare il Servizio di prevenzione e protezione dell'Università per la convocazione di una riunione preventiva (in cui sarà presente anche il personale della Ripartizione Lavori Pubblici e Manutenzione dell'Università) con la funzione di reciproca informazione e di coordinamento in materia di sicurezza, in particolare per regolamentare le attività di

allestimento dei locali, di manutenzione ordinaria e straordinaria. Di detta riunione verrà redatto verbale che costituirà parte integrante del contratto.

PARTE VII - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

ART. VII/1 - DIRETTORI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I direttori dell'esecuzione del contratto sono:

- **lotto 1:** dr.ssa Federica Danesi, segretario amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza;
- **lotto 2:** ing. Alberto Pellegrinelli, ricercatore del Dipartimento di Ingegneria;
- **lotto 3:** dr.ssa Lucia Manzalini, manager amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico-Specialistiche.

I direttori dell'esecuzione del contratto coordinano, dirigono ed eseguono i controlli tecnico-contabili relativi all'esecuzione del contratto. A tale fine i suddetti direttori:

- impartiscono al Concessionario le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio;
- presentano periodicamente al responsabile unico del procedimento un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- propongono modifiche e varianti al contratto, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al suddetto responsabile, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
- rilasciano e inviano al suddetto responsabile i certificati attestanti l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. VII/2 - VERIFICHE E CONTROLLI

I direttori dell'esecuzione del contratto potranno effettuare:

a) controlli a campione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come oggetto di controllo:

2. quantità delle singole porzioni;
3. presentazione dei pasti;
4. tempi di attesa;
5. professionalità degli addetti;
6. cortesia degli addetti verso i clienti;
7. abbigliamento di servizio degli addetti;
8. organizzazione del personale;
9. distribuzione dei carichi di lavoro;
10. modalità e tempi di conservazione degli alimenti;
11. modalità di lavorazione e distribuzione degli alimenti;
12. etichettatura di alimenti e prodotti detergenti;
13. ordine e pulizia dei locali frequentati dai clienti;
14. stato dei servizi igienici;
15. modalità di impiego dei sanificanti;
16. caratteristiche dei sanificanti;
17. modalità e tempi di sgombero rifiuti;
18. verifica del corretto uso degli impianti;
19. interventi di manutenzione a carico del Concessionario;

b) controlli delle procedure adottate ai sensi del D. Lgs. 193/07.

I controlli di cui al presente articolo avranno per oggetto anche la congruità delle procedure quotidianamente realizzate rispetto a quanto specificamente indicato dal D. Lgs. 193/07.

I suddetti direttori potranno altresì distribuire all'utenza questionari per rilevare il grado di soddisfazione dei servizi.

ART. VII/3 - DIRETTORE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà affidare la gestione del servizio a persona dotata di qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione e dovrà comunicare il nominativo ai direttori dell'esecuzione del contratto.

Il direttore del servizio avrà come sede di lavoro il locale oggetto del presente capitolato e, in caso di sua assenza o impedimento (ferie, malattia, infortunio, ecc.), il Concessionario deve provvedere alla sua sostituzione, dando tempestiva comunicazione del sostituto ai direttori della corretta esecuzione del contratto.

ART. VII/4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono obblighi a carico del Concessionario:

- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta e indiretta, delle obbligazioni previste dal presente capitolato nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- provvedere a tutti gli adempimenti relativi alle caratteristiche e delle modalità di esecuzione dei servizi e attenersi a tutte le norme del presente capitolato;
- predisporre un'efficiente e razionale organizzazione ed eseguire i servizi con attrezzature e prodotti appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente nonché degli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni e quelle risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, non offrire o accettare di offrire, né dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regali o provvigioni, neanche di modico valore, come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione in relazione ai presenti servizi o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione alla concessione o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Università;
- rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito dell'Università all'indirizzo http://www.unife.it/at/disp_gen/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento-unife

Il Concessionario deve inoltre:

- attenersi a tutte le norme del presente capitolato e a tutte le norme di legge in vigore in materia di ristorazione collettiva;
- essere in possesso, alla data di avvio del servizio, della notifica ai fini della registrazione ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008;

- essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande (L.R. n. 14/2003);
- impegnarsi ad applicare il sistema di autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal D. Lgs. 193/07 e a far rispettare agli utenti il divieto di fumare nel locale bar;
- essere responsabile di tutte le inosservanze a leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato e in materia igienico - sanitaria;
- mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio e ottemperare a quanto specificamente indicato nel presente capitolato;
- dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi;
- provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità;
- esibire, a ogni richiesta dell'Università, il libro unico del lavoro, il registro infortuni previsto dalle vigenti norme e le copie delle ricevute dei versamenti mensili contributivi e associativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge relativi ai dipendenti.

Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà una penale, come disciplinato dal successivo art. VII/7. In casi di particolare gravità, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. VII/9;

- predisporre e presentare, con oneri a proprio carico, allo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Ferrara (S.U.A.P.) tutte le comunicazioni, denunce e dichiarazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: autorizzazione sanitaria, autorizzazione somministrazione alimenti e bevande, autorizzazione scarichi idrici). Di tutte le suddette procedure il Concessionario dovrà preventivamente informare la Ripartizione Lavori Pubblici e Manutenzione dell'Università, consegnando copia della documentazione.

Nell'esecuzione dei servizi il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti inerenti alle prestazioni in oggetto, in materia assicurativa, fiscale e amministrativa nonché a quelle emanate durante l'esecuzione dei servizi.

ART. VII/5 - GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il Concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a sua scelta, sotto forma di garanzia o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo del fatturato di cui all'art. I/1 del presente capitolato ovvero:

- **lotto 1: € 24.173,24;**
- **lotto 2: € 79.589,60 ;**
- **lotto 3: € 111.482,70.**

La garanzia può essere prestata:

- a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati;
- b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. 58/98;
- c) mediante assegno circolare non trasferibile;
- d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co. 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione dei servizi;
- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato all'Università, presso Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A., Codice IBAN: IT02Z0638502437100000046464 - BIC SWIFT: IBSPIT2B, indicando la seguente causale: "Garanzia definitiva relativa alla procedura aperta comunitaria, ai sensi degli artt. 30 e 164 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dei bar universitari per un periodo quinquennale – **LOTTO CIG.....**"

Qualora la garanzia venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione del Concessionario contenente l'indicazione che il foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Università può richiedere al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro 5 giorni dalla richiesta dell'Università. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste, per la garanzia provvisoria, dall'art. 93, co.7 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Università, che aggiudica la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione dei servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Università, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuto svolgimento dei servizi.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra i suddetti operatori economici.

ART. VII/6 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa, per ogni lotto per il quale ha presentato offerta, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose per un massimale unico minimo di **€ 1.500.000,00** per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di **€ 1.500.000,00** per sinistro e **€ 500.000,00** per persona.

Resta tuttavia inteso che tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Concessionario, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Concessionario medesimo.

L'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Università per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività del Concessionario oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo del Concessionario stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti nonché dovrà indicare che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà dell'Università e deve avere durata non inferiore a quella del contratto.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo, per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. VII/9.

ART. VII/7 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del contratto, l'Università si riserva di applicare le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- danni arrecati dal personale impiegato dal Concessionario: l'Università applicherà una penale pari **al 20%** dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni;
- esecuzione dei servizi con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Università applicherà - per una prima infrazione - una penale pari a **€ 5.000,00** per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- prodotti e attrezzature essenziali allo svolgimento del servizio : qualora si verificasse un grave disservizio per mancanza o insufficienza del materiale necessario o delle attrezzature necessarie, l'Università potrà provvedere, previa diffida ad adempiere nel termine di **tre** giorni dalla messa in mora, ricorrendo ad altra impresa. Al Concessionario verrà applicata una penale pari al doppio delle spese sostenute dall'Università;

- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 2.500,00;
- mancata emissione degli scontrini fiscali: l'Università applicherà una penale pari a € 500 per ogni infrazione riscontrata; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell' art. 1456 c.c..

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo del Concessionario di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito).

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del contratto in danno del Concessionario inadempiente e incameramento della cauzione, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. VII/8 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Si considerano cause di forza maggiore quegli impedimenti alla corretta esecuzione dei servizi effettivamente provocati da cause imprevedibili e per i quali il Concessionario non abbia omesso le normali cautele atte a evitarle.

Gli impedimenti alla regolare esecuzione dei servizi che il Concessionario ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere comunicati all'Università mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del loro avveramento, a pena di irrilevanza degli stessi ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art. VII/7 e del verificarsi delle cause di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. VII/9.

ART. VII/9 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DELL'CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario dal direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Università. Entro 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione il Concessionario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente art. VII/7 o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e ss. del codice civile, nei seguenti casi:

- ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016;
- frode nell'esecuzione dei servizi;
- revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio di gestione bar verificatasi, senza giustificati motivi, per tre giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- accertata sostituzione del Concessionario da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale del servizio, ai sensi dell'art. VII/12;

- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 20 (venti) rispetto al termine contrattualmente stabilito;
- ritardo nei pagamenti del corrispettivo di gestione superiore a 30 giorni, ai sensi del precedente art. I/5;
- mancato possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. VII/4;
- mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva di cui all'art. VII/5;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione dei servizi e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza del Concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria attività e lo svolgimento dei presenti servizi;
- esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- interruzione parziale o totale dei servizi senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dei servizi;
- applicazione di n.3 (tre) penalità di cui al precedente art. VII/7;
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui all'art. VII/6;
- cessione, anche parziale, del contratto;
- qualora il Concessionario, durante il periodo contrattuale, perda i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'esecuzione dei servizi;
- in caso di fallimento del Concessionario;
- nei casi previsti dalla vigente normativa;
- subconcessione non espressamente autorizzata dall'Università;
- qualora il Concessionario e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della L.136/2010;
- violazioni della clausola anticorruzione di cui all'art. VII/4.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti e dalla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (art. 1463 c.c.).

Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità della sua esecuzione, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

ART. VII/10 - RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 109 del D.Lgs.50/2016, con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte del Concessionario, della relativa comunicazione.

Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Nelle suddette ipotesi il Concessionario resta obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia e non avrà altro

a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. VII/11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. L'Università risolverà il rapporto contrattuale qualora il Concessionario non esegua le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario e dai subappaltatori, il CIG (codice identificativo di gara).

L'Università risolverà il contratto qualora il Concessionario e i subappaltatori non eseguano le transazioni nel rispetto della suddetta legge.

ART. VII/12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa del Concessionario e del risarcimento di ogni danno subito e spese sostenute dall'Università.

Le norme che regolano gli affidamenti in subconcessione o in cottimo sono quelle previste dal D.Lgs.50/2016.

ART. VII/13- SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all'aggiudicazione e alla stipula del contratto sono interamente a carico del Concessionario.

ART. VII/14 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione dei servizi è stabilita la competenza esclusiva del foro di Ferrara.

ART. VII/15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati personali dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione dei servizi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto.

Il Concessionario si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali all'Università.

ART. VII/16 - ADEGUAMENTO ALLA SOPRAVVENUTA NORMATIVA

In caso di entrata in vigore successiva alla pubblicazione del bando di gara di norme applicabili ai presenti servizi in ambito soggettivo e/o oggettivo, il Concessionario è tenuto al rispetto delle stesse.

Allegati:

A.1) planimetria dei locali del **lotto 1** (bar interno al Dipartimento di Giurisprudenza); da verificare con Ivana;

A.2) planimetria dei locali del **lotto 2** (bar interno al Polo Scientifico Tecnologico); da verificare con Ivana;

A.3) planimetria dei locali del **lotto 3** (bar interno al Polo Chimico Biomedico);

- B.1) elenco arredi e attrezzature minimi che il Concessionario dovrà fornire relativi al **lotto 1** (bar interno al Dipartimento di Giurisprudenza);
- B.2) elenco arredi e attrezzature in dotazione ai locali relativi al **lotto 2** (bar interno al Polo Scientifico Tecnologico);
- B.3) elenco arredi e attrezzature in dotazione ai locali relativi al **lotto 3** (bar interno al Polo Chimico Biomedico);
- D) listino dei prodotti **lotti 1, 2 e 3.**